



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

Alla Federazione Scacchistica Italiana

Segreteria – Viale Regina Giovanna 12 – 20121 Milano

Oggetto: Procedimento inerente al tesserato BIFULCO Michel (id FSI 123156)

Con segnalazione del 16 marzo 2018 veniva riferito dall'Arbitro principale del “CIS 2018 – Concentramento Sicilia” ARNETTA Benedetto Piero (A.F.) quanto segue:

“Durante lo svolgimento del CIS 2018 - Concentramento Sicilia, nel primo giorno di gare, intorno alle ore 18.00 è accaduto il seguente fatto: il MF Bifulco Michel, capitano e giocatore della squadra di A1 Centro Scacchi Palermo, denominata “BCC San Cataldo”, una volta finita la propria partita è rimasto in sala di gioco per seguire lo svolgimento delle gare. Purtroppo però, mentre sostava in prossimità della Serie A1.4, ove giocava la propria squadra, lo stesso Bifulco intratteneva conversazioni con altre persone arrecando disturbo ai giocatori impegnati nelle partite.

Ogni volta che il sottoscritto notava la cosa, invitava Bifulco (e le persone con cui stava discutendo) a smettere di parlare e a fare silenzio. Quanto descritto accadeva circa 4-5 volte dopo di che, sorpreso ancora una volta a parlottare lontano dalle scacchiere dei propri compagni in prossimità delle scacchiere dell'incontro CPS Donna Fugata – CPS Tasca D'Almerita, il sottoscritto chiedeva, a questo punto, al Bifulco di abbandonare la sala di gioco e di accomodarsi fuori. Di fronte alla mia decisione, inizialmente, il Bifulco mostrava sorpresa e manifestava l'intenzione di opporsi e di voler rimanere all'interno della sala di gioco; di fronte al mio insistere, decideva quindi di avviarsi verso

l'uscita. Mentre si voltava per allontanarsi si rivolgeva ad un membro del suo circolo, che gli veniva incontro, apostrofando il sottoscritto, a voce alta, davanti a molti giocatori e agli spettatori con un volgare insulto: “E' un coglione”.

Il sottoscritto, sentito con le proprie orecchie quanto appena proferito ed essendo queste parole inequivocabilmente rivolte alla sua persona, preferiva non replicare all'offesa e si limitava soltanto a seguire Bifulco affinché uscisse definitivamente dalla sala. Nei successivi due giorni di gara, ho atteso che Bifulco venisse per un chiarimento o per porgere delle scuse per il suo comportamento inqualificabile. La cosa non ha avuto mai luogo. Anzi, terze persone che hanno parlato dell'accaduto con lui, mi hanno riferito che, non solo non aveva compreso la gravità di quanto fatto ma che inseguito ha continuato a gettare ulteriore discredito sul Direttore di Gara, i suoi collaboratori e il loro operato....”.

In data 26 marzo 2018 perveniva una nota da parte di Bifulco Michel nella quale veniva precisato che:

“Nello scusarmi per l'accaduto, come già fatto in maniera ufficiale in sede di torneo dalla mia associazione, voglio sottolineare la tensione alla quale in quanto giocatore e capitano sono stato sottoposto in quello specifico frangente. L'essere stato l' unico richiamato ed espulso dalla sala in un momento di grande tensione, unito al possibile risultato negativo che si stava materializzando



**Federazione
Scacchistica
Italiana** 



**Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)**

per la mia squadra, mandando in fumo un progetto molto ambizioso che portiamo avanti con massima serietà e impegno, mi ha portato a eccedere oltre la mia volontà nei confronti del direttore di gara.

Ci tengo inoltre a sottolineare che il mio sfogo è stato diretto in una conversazione con un altro responsabile del mio circolo e non quindi al direttore di gara, purtroppo però a causa della tensione, e sicuramente del mio timbro di voce, non ho controllato al meglio il "volume" della mia voce e l'arbitro, distante qualche metro, ha dunque udito la mia conversazione che appunto voleva essere privata con il mio interlocutore”.

In data 27 marzo 2018 perveniva una nota da parte Rosario Messina, in qualità di presidente del Centro Palermo Scacchi, nella quale veniva riferito che:

“questa associazione, nella persona di Riccardo Merendino, presente ai fatti in questione, provvedeva immediatamente a scusarsi con l'arbitro per il comportamento del proprio tesserato e, fuori sala, provvedeva a richiamarlo ad un comportamento più rispettoso delle regole e delle persone. Viste le dovute scuse presentate dal tesserato Bifulco, confidiamo in una bonaria composizione dell'episodio”.

L'art. 3 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“... i tesserati sono tenuti ad osservare lo Statuto, le norme regolamentari, i provvedimenti federali e devono tenere una condotta conforme ai principi della lealtà e della correttezza sportiva. I tesserati devono attenersi al codice di comportamento sportivo emanato dal CONI”.

Quest'ultimo, all'art. 2, stabilisce che:

“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.

Inoltre, l'art. 43 comma 2 dello Statuto della Federazione Scacchistica Italiana, nel definire i principi informatori della Giustizia Sportiva stabilisce che:

“i soggetti la cui attività sia rilevante per l'ordinamento federale rispettano i principi dell'ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine sportiva...”.

L'articolo 35 del Regolamento di Giustizia e Disciplina dispone che:

“1. Ai tesserati è fatto divieto, in occasione delle manifestazioni e comunque di qualsiasi attività federale, di tenere comportamenti contrari al decoro e comunque che possano ledere l'immagine pubblica della Federazione e del movimento scacchistico in generale. 2. E' inoltre fatto divieto per i



Federazione
Scacchistica
Italiana 



Fondata il 20 settembre 1920 – Ente Morale R. Decreto n.519 del 1° maggio 1930
Membro fondatore della F.I.D.E. (Fédération Internationale des Echecs)

partecipanti alle manifestazioni di rivolgere agli altri partecipanti, agli organizzatori o agli ufficiali di gara espressioni sconvenienti od offensive. 3. La violazione dei divieti di cui al presente articolo è punita con le sanzioni di cui al comma 5 del precedente articolo. E' comunque esclusa ogni sanzione a carico della società, a meno che il fatto non sia compiuto da un dirigente nell'esercizio delle proprie funzioni, nel qual caso alla società si applica la sanzione della deplorazione”.

L'articolo 34 comma 5 del Regolamento di Giustizia e Disciplina prevede che:

“il tesserato che violi le disposizioni del presente articolo è punito con la sanzione della ammonizione o della deplorazione; in caso di particolare gravità, anche in relazione alla qualifica soggettiva dell'agente od al mezzo di comunicazione usato, o in caso di recidiva può essere applicata la sanzione della sospensione da uno a sei mesi”.

Nel caso di specie, la condotta del tesserato è sicuramente censurabile. La tensione agonistica accumulata a causa del particolare momento della gara, ancorché comprensibile, non può giustificare il ripetuto rifiuto a rispettare l'invito al silenzio dell'arbitro e l'utilizzo di espressioni offensive che, seppur scambiate con un compagno di circolo, erano facilmente udibili da terzi.

Per tale motivo, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Giustizia e Disciplina, si dispone la sanzione della **deplorazione** nei confronti del tesserato BIFULCO Michel.

Si trasmette la presente decisione alla Segreteria della Federazione Scacchistica Italiana al fine di procedere alle comunicazioni previste all'art. 6 del Regolamento di Giustizia e Disciplina.

Così deciso in Milano, 6/4/2018

Il Giudice Sportivo Nazionale

Elia Mariano